

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

Sezione Lavoro

RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. CON ISTANZA PER LA

DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART.151 C.P.C.

PROMOSSO DA

La docente **DE LUCA ANGELA**, nata a Guagnano (Le) il 26.10.1967 e ivi residente alla via A. Diaz, 63 (DLCNGL67R66E227L), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Metrangolo (MTRCMN65T10E227M) del foro di Lecce in virtù di giusta procura conferita in calce all'originale del ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale giudizio di merito, valida anche per il reclamo, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata presso la Cancelleria di Codesto On.le Tribunale.

Per le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura: PEC: metrangolo.carmine@ordavvle.legalmail.it ; fax n. 0832 704182.

Nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (80185250588) - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (80062970373) – **UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA** (80009830367), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00153, Roma, Largo Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40125 Bologna, via Guido Reni,4

AVVERSO

Ordinanza cautelare n° 4066/1016 del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro – Giudice dott.ssa Valeria Vaccari, del 07/11/2016 comunicata alla ricorrente tramite posta certificata in data 08.11.2016

FATTO E DIRITTO

La docente De Luca Angela presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale giudizio di merito in materia di lavoro al Tribunale di Modena – Sez. Lavoro. Il Giudice del Lavoro, dott. Valeria Vaccari, fissava con decreto emesso in data 21/09/2016 la comparizione delle parti per il giorno 11.10.2016 in relazione al giudizio cautelare.

Nel ricorso introduttivo la De Luca chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via cautelare:



1) accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, (anche previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi (0011), richiesto come prima preferenza con la domanda di mobilità, ovvero, *in subordine* ad uno degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia di cui alla domanda, tenendo conto del punteggio vantato dalla ricorrente (sia su posto comune che su posto di lingua inglese);

2) In ogni caso, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna (Ambito Territoriale della Provincia di Modena), assegnando anche temporaneamente e con riserva l'insegnante De Luca Angela presso l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia (Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

* * *

Il Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice dott. Valeria Vaccari, emetteva Ordinanza n. 4066/1016 comunicata alla ricorrente tramite posta certificata in data 08.11.2016, di rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.

* * *

LA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE

- La De Luca è docente a tempo indeterminato nella scuola primaria, con decorrenza giuridica 01.09.2015, per gli effetti della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c), "FASE C" piano assunzionale straordinario nazionale, in quanto utilmente inserita dall'anno 2000 nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) sia su posto comune che su posto di lingua inglese della provincia di Brindisi, ed assegnata in via provvisoria, per l'a.s. 2015/16, presso l'Istituto



Comprensivo "Sant'Elia - Commenda" di Brindisi con contratto a tempo indeterminato del 25.11.2015.

- La ricorrente presentava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, con attribuzione di **punti 38**.

- Sebbene nella domanda di mobilità la ricorrente abbia indicato come **prima preferenza l'Ambito 0011 (Brindisi) della Regione PUGLIA** e nell'ordine a seguire gli ambiti di Lecce, Taranto, Bari, Foggia, e ancora a seguire gli altri ambiti delle Regioni come indicate in domanda, le **veniva assegnato l'Ambito territoriale n. 0010 della Regione Emilia Romagna (Provincia di Modena) su posto comune** (indicato come preferenza alla posizione n. 60).

- Come rilevabile *per tabulas* dalla documentazione prodotta in atti, altri aspiranti provenienti dalla stessa fase di mobilità (FASE C), con minore punteggio di quello posseduto dalla ricorrente e senza godere di alcuna precedenza hanno ottenuto l'assegnazione di Ambiti della Regione Puglia per cui l'istante aveva optato in via primaria **sia su Posto Comune che su Posto di Inglese**.

In particolare nell'assegnazione del primo Ambito territoriale richiesto, Puglia Ambito 0011, su posto di lingua inglese, la ricorrente veniva scavalcata da altri docenti con punteggio inferiore, e segnatamente: *Cuttrino Fausta con punti 24; Francioso Maria Grazia con punti 32, Mogavero Giovanna con punti 19, Imperiale Giovanna con punti 29.*

Identica situazione si ripeteva per gli altri Ambiti della Regione Puglia, sia su Posto Comune che su Posto di Inglese, come documentato dalla Elenchi dei Trasferimenti allegati al ricorso. I nomi dei docenti con minore punteggio venivano riportati nel ricorso.

Per tali motivi la ricorrente presentava formale reclamo al MIUR, all'USR Puglia, all'USR Emilia Romagna e all'USP Brindisi, chiedendo rettificarsi la propria posizione. Detto reclamo rimaneva senza riscontro.

Per la stessa ragione proponeva istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL scuola presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, definito con verbale negativo atteso che alla ricorrente era stato proposto un Ambito territoriale delle Marche (Ancona 02).

* * *

L'ordinanza di rigetto deve essere integralmente riformata perché del tutto destituita di fondamento, illogica e contraddittoria per i seguenti

MOTIVI



**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE ED INDEROGABILE DELLO
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA
CONCORRENTI NELLA STESSA FASE DI MOBILITA'. CONTRADDITTORIETÀ FRA
PREMESSE E CONCLUSIONI DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.**

Nel provvedimento di rigetto il Giudice ritiene che le operazioni di valutazione delle domande debbano essere svolte secondo un “criterio” che definisce di “preferenza numerico – posizionale della domanda” e sulla base di detto criterio *“In via prioritaria, rispetto a tutte le sedi, devono essere esaminate le domande nelle quali i candidati hanno individuato la sede stessa come quella di prima preferenza effettuandosi quindi la comparizione tra i candidati e assegnando la sede partendo dal più alto punteggio. Laddove residuino, a seguito delle operazioni di cui sopra, delle sedi non assegnate si procederà alla valutazione degli aspiranti che hanno indicato la **sede** rimasta non assegnata come quella di seconda preferenza e che non siano già stati destinatari di precedente assegnazione sulla sede di prima preferenza e così via fino all’ultima preferenza”*.

Quanto ritenuto nel provvedimento di rigetto non può condividersi.

In primis, l’ordinanza di rigetto sembra confondere il criterio dell’attribuzione dei posti residuati nelle operazioni di mobilità tra le diverse Fasi con il criterio dell’assegnazione dell’Ambito territoriale tra docenti concorrenti all’interno della stessa Fase.

Secondo la normativa di riferimento, i docenti partecipanti alla FASE C, come la ricorrente, dovevano indicare nella domanda un “ordine di preferenza” su “Ambiti Territoriali” a livello nazionale e non su “sede” scolastica, concorrendo ad occupare i posti residuati solo dalle operazioni di mobilità delle precedenti FASI A e B, e non nella stessa fase di competenza.

Ciò detto, sfugge a qualsivoglia spiegazione ritenere prevalente il principio del più alto punteggio esclusivamente per la prima preferenza (Ambito territoriale) espressa in domanda da docenti concorrenti nella stessa FASE, mentre dal 2° Ambito territoriale in poi ritenere prioritaria la mera scelta nell’ordine di preferenza espresso dai concorrenti anche con minore punteggio.

Così opinando il giudice introduce una inammissibile deroga al superiore principio meritocratico oltre ad una palese disparità di trattamento tra docenti concorrenti nella stessa fase di mobilità, ponendosi in netto contrasto con il principio “*meritocratico*”, che presidia la formazione di “*ogni graduatoria*” nelle procedure concorsuali e che assurge al rango di principio normativo generale



della materia. Principio questo che opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Nella fattispecie, non può revocarsi in dubbio che **anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego**, e che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità non potrebbe differire da ciò che accade in materia di graduatorie concorsuali. In tal senso eloquente è l'insegnamento del **Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611)** secondo il quale: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento"*. **"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."**

Nello stesso senso, in numerose situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede, si sono pronunciati più giudici di merito. Tale orientamento continua ad essere adottato da numerosi Tribunali. All'uopo si esibiscono e depositano le seguenti Ordinanze: Trib. Taranto n. 8749/2016 R.G. del 20.9.2016; Trib. di Brindisi, Ord. n.18961/2016 del 11.10.2016, Trib. Brindisi, Ord. n. 19068/2016 del 12.10.2016, Trib. Nocera Inferiore N.4156/2016 R.G. del 13.10.2016, Trib. di Lecce, Ord. n. 44357/2016 del 20.10.2016, Trib. di Pavia n. R.G.1416/16 del 11.11.2016, Trib di Ravenna Ord. n. 3684/2016 del 16.11.2016.

Significativa appare l'Ordinanza n. 28744/2016 del **Tribunale di Trani** che per una agevole lettura si riporta testualmente quanto statuito: *"Dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. **Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello***



erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'amministrazione in quanto **anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato per i quali sono predeterminati specifici punteggi**".

"Tale condotta, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base di vicinanza allegata all'O.M.) dell'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/2016".

Al contrario di quanto ritenuto dal Giudice del Lavoro con l'ordinanza di rigetto, dalla lettura coordinata della normativa di riferimento emerge a chiare lettere che la contrattazione collettiva abbia inteso individuare nel criterio "meritocratico" l'elemento determinante, in relazione agli ambiti prescelti, per l'assegnazione della sede.

Infatti, l'**ALLEGATO 1 del CCNI fissa i criteri di assegnazione degli Ambiti** per i quali i docenti hanno espresso la preferenza nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che: **"Per ciascuna delle operazioni L'ORDINE DI GRADUATORIA degli aspiranti è determinato, PER CIASCUNA PREFERENZA, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. (...).**

Pertanto, dal chiaro disposto normativo richiamato, il principio del "merito", oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione e non è dato evincersi un altro alternativo e prevalente



criterio di assegnazione rispetto a quello del “più alto punteggio” attribuito nella fase dei trasferimenti.

Deve quindi ritenersi contraddittoria e priva di ogni fondamento logico e giuridico l’affermazione contenuta nell’ordinanza di rigetto secondo cui: *“...non è elemento di per sé indicativo di erronea attribuzione delle sedi il fatto che docenti di minor punteggio siano risultati assegnatari di una sede rispetto ad altri aventi maggior punteggio essendo l’assegnazione da svolgersi sulla base di graduatorie stilate per ogni singola sede con soddisfazione prioritaria dei docenti che tale sede avevano indicato come la prima delle proprie preferenze nell’ordine redatto al momento della presentazione della domanda”*. Affermare ciò significherebbe che, nel caso, la De Luca avrebbe indicato come prima preferenza l’Ambito Territoriale di Modena, espressa invece alla posizione n. 60.

Sostenere poi che : *“E’ conseguentemente fisiologico che docenti con maggiori punteggi possano essere superati da altri essendo il punteggio solo uno dei parametri da valutarsi e di rilievo nell’ambito delle singole graduatorie redatte per le singole sedi sulla base dell’ordine delle preferente”*, non solo si pone in contrasto con l’inderogabile principio meritocratico del “più alto punteggio” nello scorrimento *“di ogni singola e distinta”* graduatoria, ma contraddice la stessa normativa contrattuale collettiva in questione che non prevede un altro alternativo e prevalente criterio di assegnazione.

D’altro canto, l’Amministrazione resistente non ha spiegato le modalità su cui si è fondato il c.d. “algoritmo” che ha gestito le operazioni di mobilità e non ha indicato un valido motivo in forza del quale, in relazione ad Ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, le siano stati preferiti colleghi con minori punteggi. Né ha contestato che alla ricorrente fossero stati assegnati 38 punti e nulla ha dedotto in ordine ai docenti indicati con minore punteggio, limitandosi ad una difesa superficiale e di stile.

Ma ciò che è ancor più sorprendente è che il primo giudice nell’ordinanza di rigetto, pur premettendo che: *“Il punteggio inferiore di un docente di una sede potrebbe essere di per sé indicativo di una erronea assegnazione solo se comparato con docente che avesse scelto la medesima sede nel medesimo grado di preferenza”*, conclude nel ritenere corretta l’assegnazione dell’Ambito 0011 Puglia a *“quattro docenti”* con minore punteggio della De Luca su posto di Inglese, fondando tale asserzione su un giudizio ipotetico *“...se per tali docenti questa fosse la sede di loro prima preferenza,...”*.

.....



Certo è, invece, che dalla documentazione versata in atti si evince che la De Luca ha indicato come prima preferenza l'ambito 0011 della Regione Puglia, dove risultano quattro docenti con punteggio inferiore (elenco dei trasferimenti) e interessati dalla medesima FASE C (assegnazione in ambito nazionale), che concorrevano per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (lingua inglese) e senza essere titolari di alcuno dei criteri di precedenza di cui all'art. 13 CCNL.

Per quanto innanzi, ne consegue che l'Amministrazione avrebbe dovuto correttamente esaminare e soddisfare la domanda della De Luca in via prioritaria e in virtù del *"più alto punteggio"*, *sia su posto comune che su posto di inglese*, rispetto a quella di altri docenti con minore punteggio, con attribuzione alla De Luca dell'Ambito 0011 della Regione Puglia spettante di diritto.

Esaminando la normativa di riferimento, il disposto dell'art. 12 della O.M. 241 del 8.4.2016 ¹ va interpretato in senso conforme a quanto statuito dall'art. 6 e dell'Allegato 1 del CCNI mobilità del 8.4.2016 e dunque, nel senso che, se un docente, **in assenza dei titoli di precedenza**, esprime come preferenza il 1° posto comune e come 2° posto lingua inglese (o viceversa), ove nel primo Ambito territoriale di preferenza indicato (nel caso 0011 Brindisi) non sono presenti i posti relativi alla prima tipologia richiesta, l'amministrazione sarebbe tenuta ad analizzare la seconda tipologia di posto (nel caso inglese) sempre nel medesimo Ambito **e sempre tenuto conto del punteggio assegnato a ciascun docente** e, solo in caso di insussistenza anche della seconda tipologia di posto, scorrere nel successivo Ambito territoriale di preferenza e così via.

In altri termini, nel caso che ci occupa, solo nel caso di assenza di posti disponibili sia di tipo comune che di lingua inglese nel primo Ambito Territoriale scelto dalla De Luca, l'Amministrazione avrebbe dovuto ricercare un nuovo posto (comune e inglese) nell'Ambito Territoriale successivo

¹ Art. 12 O.M. 241 del 8.4. 2016 (...) **Il trasferimento a domanda** tra i posti dell' organico di circolo (comune, lingua inglese) nell'ambito del proprio circolo **avviene con le modalità previste dall'allegato 1** del contratto sulla mobilità. Nella fase inter provinciale e **nella fase B 3 del CCNI i posti di lingua inglese presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi.**

In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di lingua". (...)



secondo il suo ordine di preferenza, **sempre nel rispetto del punteggio posseduto** e anche del criterio della “viciniorietà”, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Atteso quanto innanzi, ne consegue che l’attribuzione alla ricorrente dell’Ambito Territoriale 0010 di Modena (indicato al n. 60 della domanda) evidenzia un chiaro errore che ha stravolto l’ordine di preferenza in base al punteggio posseduto, errore che trova ulteriore conferma nel fatto che il MIUR ha aderito alla richiesta di conciliazione, proponendo in sede conciliativa l’Ambito Territoriale 02 di Ancona.

*

Le censure innanzi mosse possono considerarsi assorbenti a far ritenere sussistente nella fattispecie il *fumus boni iuris*.

*

- In ordine alla disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, al contrario di quanto argomentato dal Giudice di prime cure, non può negarsi che **ai docenti assunti nell’a.s. 2015/16 provenienti dalle G.M. del concorso 2012** è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in Ambito Provinciale, **confermando la sede di titolarità nella Provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria**, mentre **i docenti provenienti dalle GAE**, come la ricorrente in possesso di ben due abilitazioni conseguite con concorso ordinario per titoli ed esami (D.M. 23.03.1990 e D.M. 02.04.1999), **partecipavano su Ambito nazionale**, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai docenti provenienti da G.M, indipendentemente dal punteggio. Tale disparità di trattamento è ancor più evidente se si consideri che **gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE**.

- Riguardo ai **docenti assunti a t.i. entro l’anno 2014/15, l’art.1, comma 108, della L. 107/2015** prevede per l’a.s. 2016/2017 la partecipazione a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, **per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale** per tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE .

Invece, **l’art. 6 del CCNI** a proposito degli “assunti entro il ‘14/15” introduce una deroga alla previsione legislativa, prevedendo una **mobilità in titolarità su scuola e non su Ambito**, in pregiudizio dei docenti assunti nell’a.s.2015/16. Si rammenta che lo stesso *art.1, comma 196, L.107/2015*



prevede: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

A tale aspetto deve aggiungersi che, allo stato, tale sistema di trasferimenti congegnato dal Legislatore per la c.d “Buona scuola” è stato sospeso dal **TAR del Lazio** dapprima con **Ordinanza n. 3588 del 1 luglio 2016** e successivamente con decreto n. 04816/2016 Reg. prov. Cau., n.06565/2016 Reg. R Ic., del 25 agosto 2016 a seguito di ricorsi proposti da docenti assunti nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo, i quali hanno lamentato il fatto di non aver ottenuto la titolarità su scuola, come i colleghi assunti entro il 2014/15 e i neo assunti nell'ambito delle fasi O e A.

Il TAR del Lazio ha emesso un provvedimento di sospensione cautelare dell'Ordinanza n. 241 dell'8 aprile 2016, “...nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti”; ha inoltre sospeso gli atti gravati ed ordinato all'amministrazione intimata, fino al momento della trattazione collegiale della domanda, di mantenere i ricorrenti presso la loro sede di assegnazione provvisoria. Ciò nonostante il Ministero ha proceduto egualmente alle assegnazioni definitive.

Atteso quanto innanzi, numerosi appaiono i profili di illegittimità del trasferimento disposto.

SUL PERICULUM IN MORA.

In primo luogo, occorre rilevare che il tempo occorrente per la definizione della lite nel merito potrebbe pregiudicare l'effettività della tutela invocata dalla ricorrente e rischia di compromettere irrimediabilmente diritti primari dell'istante, assistiti altresì da tutela costituzionale, quali il diritto alla integrità della famiglia, il diritto alla esplicazione della personalità, il diritto alla salute. L'erroneo provvedimento che ha determinato l'assegnazione di una sede dislocata a *circa 1000 chilometri* dalla residenza del proprio nucleo familiare arreca alla ricorrente un grave e irreparabile danno che consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita unitamente alla propria famiglia.

Non può dubitarsi che l'impossibilità di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria. Il tutto risulta ulteriormente complicato dalla



notevolissima distanza (circa mille chilometri) tra il luogo di residenza familiare (Guagnano - Lecce), dove la ricorrente ha una casa di proprietà in cui vive con il marito e con gli anziani genitori ottantenni, e la sede di insegnamento (Castelfranco Emilia - Modena) che non consente alla ricorrente di ricongiungersi alla propria famiglia neanche nei fine settimana per la lunga durata del viaggio (circa 10 ore).

Il perdurare di tale situazione, derivante dall'ingiusto ed erroneo trasferimento, mortifica la personalità della ricorrente ormai pervasa da un senso di angoscia e di insoddisfazione personale che rischia di aggravare la sua situazione psicologica. Infatti, la ricorrente all'età di 49 anni si è vista costretta improvvisamente a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita, il territorio dove ha sempre vissuto e lavorato per moltissimi anni, le consolidate relazioni interpersonali, a vivere per lunghi periodi lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti, con evidenti e gravi ripercussioni che vanno ad incidere negativamente sulla sfera privata della ricorrente.

Nel caso che ci occupa il *periculum* è in *re ipsa*.

Va considerato che, notoriamente, il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a quasi 1000 (mille) chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, rappresenta un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare e che va ad incidere sui pregiudizi alla sfera non patrimoniale, affettiva e reddituale del lavoratore.

Sul punto si richiama la giurisprudenza che ha evidenziato come “*la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta e immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per la loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” (cfr. Tribunale Civitavecchia 10.01.2008)* ed altresì che “*in caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora”, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibile per equivalente” (cfr. Tribunale di Roma 26.01.2000).*

Rilevano inoltre le difficoltà di far fronte agli intuibili esborsi economici per esigenze abitative (la ricorrente non ha una seconda casa a Castelfranco Emilia), spese di affitto, utenze domestiche, spese di viaggio per il ricongiungimento ai familiari, che rapportati all'esigua retribuzione (€ 1380,00



mensili) da docente di scuola primaria rappresenta un pregiudizio patrimoniale non tollerabile.

In altri termini, il mancato immediato accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale, familiare e di relazione dell'istante, danni come tali non suscettibili di ristoro per equivalente.

Per tutti i motivi sopra esposti la odierna reclamante, *ut supra* rappresentata e difesa

Chiede

Che l'Ill.mo Collegio adito ex art.669 terdecies c.p.c. voglia riformare l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare n. 4066/2016 del 07/11/2016 e accogliere le domande di cui al ricorso introduttivo n. RG 1271/2016, ovvero **in sede cautelare: accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, (anche previa disapplicazione di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi (0011),** richiesto come prima preferenza con la domanda di mobilità, ovvero, ***in subordine*** ad uno degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia di cui alla domanda, tenendo conto del punteggio vantato dalla ricorrente (sia su posto comune che su posto di lingua inglese);

2) In ogni caso, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna (Ambito Territoriale della Provincia di Modena), assegnando anche temporaneamente e con riserva l'insegnante De Luca Angela presso l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia (Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

Con vittoria di spese e competenze di causa.

.....



Si allega:

1. Copia del provvedimento di rigetto n. 4066/2016;
2. Trib. Trani Ord. n. 28744/2016 del 14.09.2016
3. Trib. Taranto n. 8749/2016 R.G. del 20.9.2016;
4. Trib. Brindisi, Ord. n.18961/2016 del 11.10.2016,
5. Trib. Brindisi, Ord. n. 19068/2016 del 12.10.2016,
6. Trib. Nocera Inferiore N.4156/2016 R.G. del 13.10.2016,
7. Trib. Lecce, Ord. n. 44357/2016 del 20.10.2016,
8. Trib. Pavia n. R.G.1416/16 del 11.11.2016,
9. Trib. Ravenna Ord. n. 3684/2016 del 16.11.2016.

Lecce – Modena 19.11.2016

Avv. Carmine Metrangolo

*Ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che **è esente dal pagamento del contributo unificato** di iscrizione a ruolo in quanto **il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad Euro 34.585,23 pari a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del T.U. n. 115/2002.***

Al riguardo produce, su foglio separato, apposita autocertificazione ritualmente allegata nei documenti di cui al presente ricorso

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove richiesto, alla notifica del presente reclamo tramite pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it), ovvero in altro modo ritenuto opportuno.

Con osservanza

Lecce – Modena 19.11.2016

Avv. Carmine Metrangolo

.....

